



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO

TUTELA DEL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA
E DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA TRA UOMO E ANIMALE

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 - Ambito d'applicazione e definizioni	pag. 2
Art. 3 - Raccolta delle deiezioni	pag. 2
Art. 4 - Museruole e guinzagli	pag. 2
Art. 5 - Dimensione dei recinti	pag. 3
Art. 6 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati	pag. 3
Art. 7 - Particolari situazioni	pag. 3
Art. 8 - Tutele dall'aggressività esaltata dei cani	pag. 4
Art. 9 - Registrazione obbligatoria della popolazione canina	pag. 4
Art. 10 - Controlli a campione	pag. 5
Art. 11 - Prevenzione del randagismo	pag. 5
Art. 12 - Percorsi formativi	pag. 5
Art. 13 - Esclusioni	pag. 6
Art. 14 - Rinvio ad altre norme	pag. 6
Art. 15 - Entrata in vigore	pag. 6

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina presente nel territorio del Comune di TADASUNI e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale. Costituisce lo strumento operativo che il Comune adotta per contribuire alla lotta al randagismo, secondo le direttive della Del. G.R. n. 17/39, del 27/04/2010.

Art. 2

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, salvo diversa esplicita indicazione.
2. A titolo meramente esemplificativo, sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.
3. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Ai sensi del presente regolamento, si definisce come detentore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, durante il loro transito o permanenza su un'area, di cui al comma 2.
4. Il Responsabile del Procedimento della lotta al randagismo coincide con il Responsabile del Settore Vigilanza, salvo diversa disposizione del competente organo.
5. Si intende:
 - a) - per **cane randagio** il cane libero di vagare sul territorio senza padrone, che non ha rapporti di dipendenza dall'uomo per cibo e rifugio;
 - b) - per **cane vagante** il cane libero di vagare sul territorio dipendente per cibo e rifugio dall'uomo, che ne omette la custodia durante il giorno, accogliendolo generalmente la sera presso la propria abitazione.

Art. 3

Raccolta delle deiezioni

1. Sulle strade e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i detentori degli animali sono sempre tenuti alla totale asportazione, con idonea attrezzatura, delle deiezioni lasciate dagli animali accompagnati.
2. Chiunque viola le disposizioni, previste nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00, oltre all'obbligo di provvedere all'asportazione delle deiezioni.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Art. 4

Museruole e guinzagli

1. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e/o il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a. Utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a m. 1,50, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nelle aree pubbliche.
 - b. Portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

- c. Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
 - d. Acquisire un cane assumendo informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore.
 - e. Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone animali, rispetto al contesto in cui vive.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00; tale sanzione è raddoppiata se la violazione è riferita a proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'Ordinanza del Ministro della Salute, vigente al momento della commessa violazione.

Art. 5

Dimensione dei recinti

1. Per i cani custoditi liberi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15,00, ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 8,00.
2. Il ricovero (*cuccia*) deve essere dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire adeguato comfort e riparo dalle intemperie.
3. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00.
4. Per quanto riguarda la definizione di allevamento di cani si rimanda alla L. 23 agosto 1993, n. 349.

Art. 6

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Salvo quanto riportato nell'articolo precedente, è fatto divieto di detenere i cani in spazi privi di regolare scarico per le acque reflue o di altri sistemi igienico-sanitari idonei e non provvedere alla periodica pulizia degli stessi.
2. I cani devono essere tenuti all'interno di un'area opportunamente delimitata con idonea recinzione, la cui altezza non deve essere inferiore a m. 1,5 per i cani di piccola/media taglia, ovvero m. 2,00 per i cani di taglia superiore.
3. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
4. In ogni caso i cani non devono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
5. I possessori dei cani che, con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00; in caso di reiterazione della violazione la sanzione viene raddoppiata. Sulla base della segnalazione pervenuta dagli organi di vigilanza, il Sindaco può imporre, al fine di limitare gli inconvenienti prodotti dal disturbo degli animali, apposite prescrizioni al proprietario o detentore del cane.
6. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 90,00.

Art. 7

Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre e far introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili, pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del medesimo locale.

2. Nei prati, parchi, giardini pubblici e altri luoghi di divertimento e svago, è vietato introdurre cani quando il divieto è portato a conoscenza attraverso apposito cartello, posto agli ingressi in modo visibile. E' sempre vietata l'introduzione dei cani nei luoghi destinati alla pratica sportiva.

3. Chiunque viola le disposizioni previste nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00.

Art. 8

Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. E' fatto obbligo ai proprietari dei cani, ad elevato rischio di aggressività ed inseriti nel registro tenuto dai servizi veterinari, ai sensi dell'ordinanza 6 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209, del 6 settembre 2013, recante: "*Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*", di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, causati dal proprio cane, fermo restando l'obbligo di utilizzo del guinzaglio e della museruola nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

2. E' vietato possedere o detenere cani inseriti nel registro, di cui al comma precedente:

a) - ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) - a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati, di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2, della L. 20 luglio 2004, n. 189 e dall'articolo 4, della L. 4 novembre 2010, n. 201;

e) - ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

3. Sono vietati:

a) - l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;

b) - qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani, con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) - la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della L. 14 dicembre 2000, n. 376;

d) - la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici, non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 4 novembre 2010, n. 201.

4. Coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile, per i danni causati dal proprio cane contro terzi, di cui al comma 1, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00.

5. Coloro che, nonostante il divieto, di cui al precedente comma 2, possiedono o detengono cani inseriti nel registro, di cui al comma 1, soggiacciono al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 150,00.

Art. 9

Registrazione obbligatoria della popolazione canina

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina comunale ed alla loro identificazione, secondo le modalità e i tempi indicati nelle disposizioni, anche sovracomunali, vigenti in materia. In particolare, devono inoltrare all'ufficio comunale competente la richiesta di registrazione alla banca dati, per l'identificazione dell'animale, entro dieci giorni dalla nascita, o dall'acquisizione o possesso, per la successiva applicazione di un microchip.

2. L'applicazione del microchip di identificazione, di cui al comma precedente, quale atto medico-veterinario, sarà effettuato dai veterinari pubblici o privati, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, dell'Ordinanza del Ministro della salute e della politiche sociali del 6 agosto 2008.
3. All'atto dell'iscrizione viene rilasciata specifica scheda del cane che va debitamente custodita e che deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e/o di detenzione. Tutti i cani devono essere dotati di microchip.
4. Chiunque viola le disposizioni previste nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme vigenti in materia.
5. Si rimandano i proprietari o detentori alle disposizioni, di cui al punto 4, della Del.G.R. 17/39, del 27/04/2010, per gli ulteriori adempimenti inerenti l'anagrafe canina.

Art. 10

Controlli a campione

1. In relazione a quanto indicato nell'articolo precedente, l'amministrazione comunale, a mezzo della Polizia Municipale o altro personale dipendente, effettua controlli a campione presso il luogo di dimora degli animali.

Art. 11

Prevenzione del randagismo

1. E' vietato lasciare incustoditi e liberi di vagare i cani, anche se provvisti di museruola, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In caso di accertata violazione, fatto salvo quanto riportato al comma successivo, l'ufficio comunale attiverà la procedura di cattura e trasporto presso un canile, regolarmente autorizzato, che provvede al ricovero dell'animale, con addebito delle spese al proprietario, o detentore, dal giorno del ritrovamento fino alla sua reclamazione.
2. Al fine di salvaguardare la salute pubblica e l'incolumità degli utenti della strada, contro l'aggressione dei cani randagi e/o inselvaticiti, l'amministrazione comunale promuove la stipula di convenzioni con l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio e con canili regolarmente autorizzati per il servizio di cattura, ritiro, trasferimento e ricovero presso un canile, dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale.
3. E' vietato a chiunque, ai soggetti non autorizzati a tale scopo dalla ASL competente per territorio, la cattura o il prelievo dall'ambiente dei cani randagi. Il privato cittadino che riscontri un cane vagante o una cucciola abbandonata non può, pertanto, intervenire direttamente nel prelievo, ma deve segnalare il fatto alla Polizia Municipale, che interviene tramite la ASL; anche nel caso in cui s'intenda adottare un cane vagante, apparentemente privo di proprietario, l'interessato deve, comunque, fare domanda d'adozione al Comune; l'adozione può avvenire previa autorizzazione da parte del Comune, la verifica dell'identificazione del cane e successiva istruttoria (registrazione in BDR ecc.), secondo le modalità stabilite dalla Del.G.R. n. 17/39, del 27/04/2010. L'eventuale prelievo non autorizzato di cani vaganti ed il conseguente ricovero in strutture non autorizzate, in sostituzione di attività istituzionalmente in capo al Comune ed ai Servizi Veterinari della ASL, comportano una serie di violazioni (art. 4; art. 8, comma 1; art. 9, comma 2; della L.R. n. 21/94; art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria), cui consegue l'emissione di sanzioni amministrative per i trasgressori, fatte salve le conseguenze per eventuali violazioni di carattere penale, concernenti il rispetto del benessere animale e della tutela dell'ambiente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 500,00. In caso di reiterazione della violazione l'importo della sanzione è raddoppiato.

Art. 12

Percorsi formativi

1. Potranno essere istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione, denominato "*patentino*". I percorsi formativi saranno organizzati congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

2. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio il Sindaco, su indicazione dei servizi veterinari, decide, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico dei proprietari dei cani.

Art. 13

Esclusioni

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, alle Forze di Polizia dello Stato, alla Capitaneria di Porto, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai cani guida per i non vedenti ed ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Art. 14

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme previste dalla L. 14 agosto 1991, n. 281 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 18 maggio 1994, n. 21 e ss.mm.ii., dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/54, dalla Del.G.R. n. 17/39, del 27/04/2010, dalle vigenti Ordinanze ministeriali, dal codice civile e dal codice penale.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo l'atto deliberativo di approvazione del medesimo. -